

CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE O A CHIAMATA

tra

La società/Il Sig. con sede in, Via n., CF/P.IVA – di seguito nominata “**datore di lavoro**”;

Il sig./ra, nato/a a (.....) il/...../....., residente a(.....)in Via.....n.....,C.F. - di seguito nominato “**lavoratore**”;

premesse:

- che il datore di lavoro ha riscontrato nell’ambito della propria organizzazione una concreta e specifica esigenza oggettiva che legittima il ricorso al lavoro intermittente così come disciplinato dal D.Lgs 81/2015;
- che, volendo le parti instaurare un rapporto di lavoro intermittente **con indennità di disponibilità**,

convengono quanto segue:

1. Durata

Contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal

Contratto a tempo determinato con decorrenza dal.....e scadenza al.....

2. Mansioni ed inquadramento

Il lavoratore è assunto per la posizione di, con assegnazione delle seguenti mansioni, da intendersi comprensive delle mansioni connesse ed equivalenti con inquadramento nel livello del CCNL del....., fermo restando la facoltà del datore di lavoro di assegnare al lavoratore anche servizi diversi da quelli di cui sopra, purché equivalenti agli stessi.

3. Luogo di lavoro

a) Il lavoratore svolgerà la propria collocazione lavorativa in

b) Resta inteso che l’attività lavorativa potrà essere svolta anche in luoghi diversi da quello di assunzione, previa comunicazione al lavoratore entro il termine digiorni.

4. Forme e modalità di chiamata

Il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nel rispetto del preavviso, con modalità

- verbale - telefonica
- scritta – via sms

La rilevazione della prestazione avverrà secondo le procedure in atto nell'azienda per la generalità dei lavoratori dipendenti.

5. Trattamento economico e normativo per i tempi di lavoro

- a) In relazione alla prestazione di lavoro eseguita, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo fissato dalla contrattazione collettiva per il livello di inquadramento dovuto in base all'attività effettivamente prestata, riproporzionato in ragione della durata della prestazione eseguita.
- b) Il pagamento della retribuzione al lavoratore, per l'attività di lavoro prestata, avverrà su base giornaliera, di € (...../00) al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali.

6. Disponibilità

- a) Vista la natura del rapporto lavorativo (con indennità di disponibilità), per tutta la durata del presente contratto, il lavoratore si obbliga a garantire al datore di lavoro la sua totale disponibilità ad ogni chiamata al lavoro.
- b) La chiamata da parte del **datore di lavoro dovrà avvenire con un preavviso di almeno** **giorno/i** rispetto al giorno in cui il lavoro dovrà essere svolto.

7. Indennità di disponibilità

Il lavoratore, per i periodi durante i quali garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione, ha diritto all'indennità mensile di disponibilità fissata in euro(non inferiore al 20% della retribuzione fissata dal CCNL con un minimo di 350,00 euro). L'indennità di disponibilità, divisibile in quote orarie, è erogata secondo le norme e in luogo o in concorso alla retribuzione dovuta per la prestazione eseguita.

8. Impedimenti alla chiamata

- a) In caso di malattia, o di ogni altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento. Durante tale periodo di indisponibilità, il lavoratore non matura il diritto all'indennità. b) Ove il lavoratore non provveda a tale informazione, perderà il diritto all'indennità per un periodo di..... giorni.

9. Rifiuto alla chiamata

Il rifiuto ingiustificato del lavoratore di rispondere alla chiamata comporterà la risoluzione immediata del contratto, nonché la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo decorrente dalla data del rifiuto a quella di cessazione del rapporto.

10. Interruzione del rapporto di lavoro

a) Qualora il rapporto di lavoro si interrompa su iniziativa del lavoratore, questi dovrà rispettare un preavviso di giorni, durante il quale il rapporto di lavoro resterà in vigore. In mancanza di preavviso, dovrà essere corrisposta un'indennità pari al n. di mensilità previste.

b) Qualora il rapporto si interrompa su iniziativa del datore di lavoro per giustificato motivi, esso dovrà fornire un preavviso di giorni, durante il quale il rapporto di lavoro resterà in vigore, ed in mancanza del quale dovrà essere corrisposta un'indennità così come prevista dal punto a) art. 8.

11. Foro competente

Per le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione, esecuzione e validità del presente, sarà competente in via esclusiva il Foro di

12. Clausola finale

Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle ulteriori e vigenti disposizioni di legge e di contratto secondo il CCNL, nonché alle norme generali contenute nel D.Lgs 81/2015.

Data e luogo:

Datore di lavoro

Lavoratore